



N. R.G. 10560/2022



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Giudice, dott. Luca Bocconi, nel procedimento recante n. 10560/2022 R.G., promosso da F.V. srl con l'avv.to Giacomo Giribaldi, contro Vizeta srl, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'1.3.2023, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con istanza cautelare depositata in data 7.12.2022, F.V. srl in qualità di socia detentrica del 50 % del capitale sociale di Vizeta srl ha chiesto disporsi la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare di data 10.11.2022 con la quale, con il voto del solo altro socio Zulian Graziano, espresso a mezzo dei suoi delegati ed anche detentore di pari quota del capitale, si sarebbe provveduto a revocare dalla carica gestoria Daniele Volpi, nel contempo nominandosi amministratori lo stesso Zulian e certo Alberto Bergamin, immediatamente accettanti la carica, provvedendosi, altresì, a determinare i relativi compensi annui per rispettivi euro 120.000,00.= ed euro 24.000,00.=.

La socia ricorrente ha evidenziato che di detta deliberazione egli avrebbe avuto conoscenza solo dopo avere appreso che presso la competente camera di commercio di Padova era stata depositata richiesta di iscrizione di pratica risultante, dopo richiesta di delucidazione, proprio relativa alla delibera assembleare in questione, ricevendo copia della stessa.

F.V. srl ha affermato la radicale nullità della delibera, atteso che la relativa convocazione, asseritamente inviata in data 31.10.2022, mai le sarebbe stata comunicata. In ogni caso, la ricorrente ha affermato l'annullabilità della stessa deliberazione assembleare posto che la stessa sarebbe stata adottata in violazione del *quorum* deliberativo che, secondo l'art. 27 dello statuto, sarebbe stato necessario





secondo regola della maggioranza assoluta, essendo insufficiente la sola espressione di voto del socio detentore della quota del 50 % del capitale. Infine, F.V. srl ha evidenziato che la questione relativa alla determinazione dei compensi neppure sarebbe stata indicata all'ordine del giorno della discussione.

Dopo avere rammentato di avere già promosso giudizio arbitrale, secondo clausola compromissoria prevista dall'art. 28 dello statuto sociale, la ricorrente ha argomentato circa la sussistenza del presupposto le *periculum in mora* idoneo a fondare la richiesta di sospensiva, unitamente al *fumus boni iuris* rammentato.

In primo luogo, deve evidenziarsi che l'iniziativa cautelare della socia F.V. srl deve reputarsi ammissibile. In argomento, va considerato che la cautela sospensiva delle delibere assembleari è condizionata al fatto che l'istante abbia proposto la sua domanda contestualmente al giudizio ordinario di cognizione, anche ove esso sia devoluto ad arbitri. Il principio è desumibile dall'art. 2378 cc, in tema di giudizio introdotto dinanzi all'autorità giudiziaria, oltre che dall'art. 35 comma 5 D.Lgs. n. 5/2003 ove la controversia sia devoluta, secondo volontà statutaria, al giudizio arbitrale, come è nel caso di specie, visto il tenore dell'art. 28 dello statuto di Vizeta srl (doc. n. 5 di fascicolo attoreo). Nel caso di specie, è documentato in atti che la ricorrente ha provveduto ad attivare la clausola arbitrale, mediante istanza di nomina dell'arbitro (doc. n. 14 di fascicolo di parte ricorrente).

Nel contempo e visto il tenore dell'art. 35 D.Lgs. 5/2003, che attribuisce all'arbitro la potestà di sospensiva della delibera impugnata, la questione è quella di verificare se residua in capo all'autorità giudiziaria detto potere cautelare, potere che, secondo costante giurisprudenza di merito, può essere affermato ove, nonostante l'avvio del procedimento arbitrale, l'organo non sia ancora costituito. In effetti, stante l'urgenza di provvedere sulla richiesta cautelare di sospensiva ed in difetto di costituzione dell'organo arbitrale, diversamente opinando il socio impugnante sarebbe provvisto, nelle more, del diritto di far valere in via di urgenza la sua richiesta, di modo che, al fine di colmare detta lacuna di tutela, si ritiene possibile che la domanda di sospensiva venga proposta all'autorità giudiziaria.





Nel caso di specie, non risulta che l'organo arbitrale adito da F.V. srl sia stato ancora costituito, dandone rilievo la stessa ricorrente all'udienza dell'1.3.2023.

Venendo a considerare il *fumus boni iuris* invocato dalla ricorrente, appare dirimente la sussistenza dell'invocata nullità della delibera oggetto di lite per difetto di convocazione della socia F.V. srl. Nonostante la delibera in questione faccia menzione della convocazione notificata alla socia F.V. srl a mezzo raccomandata a/r in data 31.10.2022, non vi è alcuna prova, che la stessa sia stata ricevuta dall'impugnante, non potendo fare fede di prova di detta effettiva ricezione quanto riportato a verbale della delibera medesima. In effetti, deve aderirsi alla giurisprudenza di legittimità, ancorché formatasi in tema di delibere condominiali, secondo cui la prova che tutti siano stati tempestivamente avvisati incombe sulla parte convenuta, non potendosi porre a carico dell'impugnante l'onere di una dimostrazione negativa, quale quella dell'omessa osservanza dell'obbligo di convocazione, trattandosi di elemento costitutivo della validità della delibera (Cass. n. 22685/2014).

Conclusivamente, dette valutazioni possono reputarsi assorbenti circa la sussistenza del *fumus* della invalidità della deliberazione impugnata, ai sensi dell'art. 2479 *ter* comma 3 cc.

Quanto al presupposto del *periculum in mora* è necessario valutare comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione. Nel caso di specie, appare prevalente l'interesse a che la delibera venga sospesa, stante il diritto del socio impugnante a vedere costituito l'organo amministrativo in modo valido, interesse che, nel caso, sostanzialmente coincide con l'interesse della stessa società a che essa venga gestita da organo legittimamente nominato.





In conclusione, deve provvedersi alla sospensione della delibera del 10.11.2022, regolandosi le spese di lite secondo soccombenza.

P.Q.M.

sospende gli effetti della delibera dei soci adottata in data 10.11.2022;

condanna la convenuta Vizeta srl a pagare in favore della ricorrente F.V. srl le spese di lite che si liquidano in euro 1.063,00.= per esborsi ed euro 3.019,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Venezia, 1 marzo 2023

Il Giudice
dott. Luca Boccuni

Arbitrato in Italia

